



P.zza C. Colombo n. 1  
57020 BIBBONA LI  
P. IVA: 00286130497

## COMUNE DI BIBBONA

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA 3 "AREA TECNICA E SUAP"

Ufficio Demanio Marittimo

Tel. 0586672213

**Lotto N.1 – CDM\_A**

**Allegato "C001"**

"Schema di Concessione"

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI BIBBONA</b> PROVINCIA DI LIVORNO</p> <p>P.zza C. Colombo n. 1 57020 BIBBONA LI P. IVA: 00286130497</p> <p style="text-align: right;"><b>AREA 3 "AREA TECNICA E SUAP"</b> <b>Ufficio Demanio Marittimo</b> Tel. 0586672213</p>
---	---

P.E. n. \_\_\_\_\_  
Reg. n° \_\_\_\_\_

Bibbona, li \_\_\_\_\_

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N°. \_\_\_\_/24  
di carattere precario e temporanea- Sigla "CDM A"

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 3**

**Visto/a:**

- ❖ l'adozione del nuovo Piano Attuativo per la Balneazione Marina ed relativo Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo approvati con delibera C.C. n. 18 del 23/04/2021;
- ❖ che nelle more di approvazione dei nuovi strumenti di disciplina delle aree costiere comunali si rende necessario garantire la continuità delle strutture e servizi balneari già presenti nell'ambito costiero comunale nonché l'approntamento di idonei servizi (ivi compresi servizi di offerta balneare, servizi di salvamento e primo soccorso) con riferimento alle suddette ulteriori aree costiere comunali "CDM\_A, CDM\_C e CDM\_E", puntualmente individuate, ad oggi non interessate dalla presenza di servizi alla balneazione;
- ❖ al fine di non compromettere l'attuazione dell'assetto urbanistico in corso di formazione ed al contempo assicurare i servizi pubblici essenziali per la fruizione dell'arenile, i titoli relativi alle sette aree di nuova individuazione avranno natura precaria e stagionale e le relative concessioni decadranno automaticamente, alla scadenza naturale delle stesse;
- ❖ l'introduzione, per il tramite di apposita integrazione al Regolamento di gestione del demanio marittimo, di specifica previsione transitoria volta a disciplinare, nelle more di definizione dei procedimenti di approvazione dei nuovi strumenti di gestione dell'ambito costiero, la prosecuzione delle attività balneari già presenti e il temporaneo insediamento e gestione di attività balneari nei cinque ambiti di nuova individuazione, quali identificati con le sigle "CDM\_A, CDM\_C, CDM\_E", corredata di n. 3 schede-norma contenenti prescrizioni in tema di caratteristiche, limiti, finalità e oneri del concessionario;
- ❖ che per l'assegnazione di dette aree identificate con le sigle "Lotto n.1 CDM\_A", "Lotto n.2 CDM\_C", e "Lotto n.3 CDM\_E" è stata espletata una procedura aperta di comparazione tra eventuali più aspiranti nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, massima pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;
- ❖ la determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2024 dell'Area 3 "Area Tecnica e Suap" con la quale è stata aggiudicata in maniera provvisoria alla \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ (\_\_) con rappresentante Legale il Sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e residente in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_) attraverso la procedura aperta anzidetta, la concessione demaniale marittima identificata con la sigla "Lotto n.1 CDM\_A"
- ❖ che a seguito della comunicazione della determinazione di aggiudicazione provvisoria l'aggiudicatario ha depositato al Comune di Bibbona:
  - Modello ministeriale D1 redatto su piattaforma informatica D.O.R.I. ed debitamente firmato dall'aggiudicatario con prot. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2024;

- Quietanza di avvenuto versamento del contributo economico offerto in sede di gara per l'attività di salvataggio sull'arenile pubblico di euro \_\_\_\_\_ € (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_);
- Attestazione di avvenuto pagamento del canone concessorio ed relativa imposta regionale sulle concessioni statali di beni demaniali prevista dalla L.R. 11/08/95 n°85;
- Avvenuta presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione e dell'Art.54 del regolamento di contabilità generale dello Stato attraverso \_\_\_\_\_";
- ❖ Che per la gestione delle funzioni attinenti il demanio marittimo è operante delega di funzioni amministrative alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77;
- ❖ Che è operante la delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni territorialmente competenti ai sensi della L.R. 88/98;
- ❖ Che per nome del Comune di Bibbona è competente ad intervenire nel procedimento L'Ing. Serena Talamucci nata a Livorno (LI), il giorno 18 Marzo 1968 (c.f. TLMSRN68C58E625M), ai sensi del c. 5, art. 3 del Titolo II del Regolamento Comunale per la Gestione del Demanio Marittimo, in ordine alla titolarità di posizione organizzativa e per competenza alla gestione del Demanio Marittimo giusto atto della Delibera di Giunta n°. 150 del 21 Dicembre 2021 ed al provvedimento sindacale n°. 23 del 29/11/2022;
- ❖ Che il concessionario risulta ad oggi essere in regola con il pagamento dei dovuti canoni erariali;
- ❖ Che in base alle dichiarazioni di cui al modello D1 ed alle risultanze della procedura aperta, la superficie demaniale marittima posta in concessione occupa una superficie complessiva di 2.500,0 mq;
- ❖ L'articolo 8, c. 1, della Legge 23 dicembre 1996 n. 647;
- ❖ L'art. 26-bis del regolamento per la gestione del Demanio Marittimo approvato con D.C.C. n. 19 del 23/04/2021;
- ❖ Che il rilascio della concessione demaniale marittima all'aggiudicatario è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle norme del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) e le formalità relative alla pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 regolamento di esecuzione del codice della navigazione sono state assolte dalla pubblicazione del bando pubblicato a cui fa seguito il rilascio della presente concessione demaniale marittima di carattere precario e temporaneo;
- ❖ L'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria oltre bolli;

### CONCEDE

Alla \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_ con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_, CAP \_\_\_\_\_ (\_\_\_) con rappresentante Legale il Sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e residente in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_\_)" "di occupare, per 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, un'area demaniale marittima della superficie complessiva di metri quadrati **2.500,00 mq.** (per la posa di attrezzature balneari mobili).

L'area oggetto di questa concessione demaniale marittima e risulta situata nel Comune di Bibbona, in località Marina di Bibbona, all'interno del poligono delimitato dai punti, posti sul **sistema di riferimento spaziale** (espresso secondo il sistema di proiezione Gauss-Boaga, sull'ellissoide internazionale di Hayford, orientato a Roma, Osservatorio Astronomico di Monte Mario ed in relazione al datum Nazionale 1940), alle seguenti coordinate:

P01	X=1624137,042	Y=4787802,432
P02	X=1624156,266	Y=4787724,776
P03	X=1624125,932	Y=4787717,267
P04	X=1624106,708	Y=4787794,923

così come individuati dagli elaborati tecnici estratti dal modello D1 – Quadro "T", e nello stralcio cartografico tecnico relativo alla scheda norma della concessione "CDM\_A" allegato al bando di gara con la sigla "B001".

Al presente atto viene allegato la scheda norma della concessione "CDM\_A" con la sigla "B001" e che ne forma parte integrante e sostanziale .

L'area sopra individuata viene concessa con lo scopo di *"servizi annessi alla balneazione marina volti a mantenere un'area destinata alla posa ombrelloni, sdraio e lettini ed attrezzature balneari con un fronte mare complessivo di 80 mt e di profondità di 31,25 mt., come meglio identificato nel quadro tecnico T allegato, aperta al pubblico, con noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini nel rispetto del rapporto tra superficie ombreggiata ed estensione dell'area in concessione pari a 20% e comunque nel rispetto della previsione del regolamento urbanistico ex art.45.4. E' altresì ammesso, fatto salvo l'ottenimento da parte del concorrente di tutte le autorizzazioni necessarie, il posizionamento*

*all'interno dell'area data in concessione di un manufatto di facile rimozione con finitura esterna in legno non superiore a 2% della superficie in concessione con incluso almeno un servizio igienico di tipo chimico. E' altresì ammesso il noleggio di ulteriore attrezzatura balneare quali, a titolo identificato pedalò, pattini, canoe e “sup” con ingombro a terra complessivo di tali attrezzature complementari comunque non superiore a 5% della superficie in concessione;*

Il tutto meglio specificato nel modello ministeriale D1 dove viene identificata la concessione come zona “ZD001” area in concessione di pubblico uso.

**Prescrizioni** da Valutazione di Incidenza ex art. 87 della L.R. 30/2015 per la Concessione CDM\_A:

1. Tutte le zone dunali e antedunali dovranno essere opportunamente delimitate, al fine di inibirne ogni forma di utilizzo. A tale scopo, la recinzione dovrà essere collocata al limite di almeno 5 metri dagli habitat, e dovrà essere realizzata esclusivamente in materiale vegetale (es. legno e fascine di erica) e/o corda e/o rete. La rete dovrà avere un'altezza di circa 1 m al fine di non consentire il passaggio di animali di grossa taglia che possano disturbare la fauna presente, permeabile alla piccola fauna e alla sabbia per non determinare accumuli, da posizionarsi per tutta la lunghezza del lato interno delle concessioni, prospiciente l'anteduna e la duna. Sulla stessa dovrà essere apposta adeguata segnaletica che evidenzia le norme comportamentali per una fruizione sostenibile della costa, nonché per la tutela delle specie animali e vegetali e degli habitat di pregio presenti;

2. Le strutture dovranno essere realizzate in materiali rimovibili, senza fondazione e riducendo l'impermeabilizzazione dei suoli. **L'installazione di manufatti dovrà essere limitata a strutture di facile rimozione da adibire esclusivamente a locale infermeria e servizi sanitari/WC, da montare ad inizio stagione e smontare al termine del periodo balneare, come definita dall'ordinanza della locale Capitaneria di Porto;** il montaggio di tali strutture potrà essere eseguito solo dopo che sia stata esclusa la presenza di nidificazioni in atto della specie *Charadrius alexandrinus* (Fratino) all'inizio dell'estate balneare;

3. La pulizia degli arenili da quanto trasportato dalle mareggiate, in particolare per i rifiuti derivanti da attività umane, dovrà essere svolta esclusivamente con mezzi manuali **senza l'utilizzo di mezzi meccanici** che interferiscono con la presenza di eventuali nidi di specie animali e possono determinare, a causa di una forte vagliatura e costipazione della sabbia, un impoverimento del sistema biologico costiero a causa dell'eliminazione completa del legno e di altre componenti organiche fondamentali alla vita dell'ecosistema.

4. L'accesso con automezzi sia in fase di cantiere per allestire la concessione ad inizio stagione e successivamente procedere allo smontaggio a fine stagione, oltre che per l'esercizio stagionale, dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l'arenile, ed escludendo qualsiasi interessamento degli habitat presenti e cartografati, i quali potranno essere attraversati esclusivamente dai pedoni utilizzando i sentieri pedonali esistenti, escludendone ogni ampliamento;

5. Allo sbocco dei sentieri pedonali attualmente presenti e attraversanti la duna sulla spiaggia si dovrà stendere una stuoia (o un sistema alternativo di analogo effetto) che delimiti il sentiero e indirizzi il calpestio, salvaguardando l'eventuale vegetazione pioniera erbacea.

Non sono ammessi altri usi complementari o diversi da quelli individuati nello scopo della concessione; Non è ammessa la possibilità di istituire all'interno dell'area data in concessione alcun manufatto, neppure di facile rimozione o precario diversi da quelli identificati nello scopo della concessione;

#### DURATA ED USO

La predetta concessione demaniale marittima si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio Marittimo, avrà la durata di soli 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del presente atto, terminando il giorno xx XXXXXX 2024, salvo revoca di cui all'art.42 comma 2 del codice della Navigazione.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli lateralmente, non potrà erigere opere non consentite;

La concessione non è cedibile ad altri, né in tutto né in parte, né modificabile in altro uso o finalità senza le autorizzazioni di Legge, né infine è possibile indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, eccetto quelle individuate nel progetto, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al personale dell'Autorità Marittima, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente concessione non costituisce autorizzazione per lo svolgimento delle attività commerciali nell'area concessa, trattandosi solo di titolo per l'occupazione dello spazio demaniale, è cura del concessionario ottenere tutte le licenze, autorizzazioni, pareri, Nulla Osta o atti di assenso comunque denominati per il regolare e legittimo svolgimento delle attività commerciali, nessuna esclusa.

### CANONE DEMANIALE

La concessione attuale prevede **2.500,00 mq. (ZD)** di occupazione di area demaniale.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso un canone di concessione calcolato in relazione all'effettivo utilizzo ed alla tipologia delle opere per come sopra indicate.

Il canone di concessione è determinato, salvo conguaglio, in relazione sia alle possibili modificazioni delle modalità di calcolo, sia in conseguenza dell'eventuale revisione della classificazione effettuata dalla Regione Toscana, che in conformità alle disposizioni del D.L. 5/10/1993, n. 400, convertito dalla legge 4/12/1993, n. 494, come modificata ed integrata dalla Legge 27.12.2006 n.296, nell'importo di complessivo di € 3.225,50 (euro tremiladuecentoventicinque/50) con applicazione degli importi minimo di € 3.225,50 e gli importi unitari come da Circolare n. 02 del 19.12.2023 del Ministero dei Trasporti sulla L. n. 400/1993 art.4;

Il canone complessivo ed annuale/stagionale come sopra determinati sono sempre e comunque "salvo conguaglio", con l'obbligo del concessionario di corrispondere la differenza calcolata in applicazione delle disposizioni legislative sopra citate o delle variazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, regolamentari o per effetto delle modificazioni della classificazione, che possano intervenire in materia nel corso della vigenza della concessione, sia in favore del concessionario che dell'Erario titolare del diritto dominicale.

Il concessionario si obbliga espressamente, per se e per i propri aventi causa, in forza di concessione temporanea e precaria ed espressa nel bando di gara, a corrispondere, prima della firma dell'atto di concessione, sia l'importo del canone di concessione ricalcolato in applicazione delle norme legislative, regolamentari e/o di classificazione intervenute durante la vigenza della presente concessione, sia l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni demaniali prevista dalla L.R. 11/08/95 n°85.

Il concessionario dichiara di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il mancato pagamento dell'importo, nel termine sopra indicato comporta la decadenza ai sensi dell'articolo 47 lett.d) del Codice della Navigazione, senza ulteriore formalità di diffida o messa in mora per l'effettuazione del versamento richiesto, con pronuncia nel caso di mancato pagamento dell'anno solare.

E' obbligo da parte del concessionario di trasmettere all'Ente concedente copia del modello F24 Elide per l'attestazione l'avvenuto versamento del canone annuale comunque determinato.

Il canone rimane soggetto ad aggiornamento annuale determinato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT salvo diversa prescrizione delle normative nazionali, regionali e regolamentari comunque intervenute in vigenza della presente concessione;

Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n. 85 il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni di Demanio Marittimo commisurata in percentuale stabilita dalla Regione Toscana, al canone dovuto all'Erario calcolato con le modalità sopra indicate.

Il concessionario si obbliga al pagamento di quanto richiesto a titolo di imposta regionale secondo le modalità previste da bando di gara, anche per quanto concerne gli incrementi conseguenti all'applicazione degli importi dei canoni demaniali in favore dello Stato.

### REVOCA E DECADENZA

Il Comune di Bibbona avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle Leggi vigenti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposito atto degli organi comunali competenti indicati nel Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina (P.A.A.B.M.) o da altro atto di analogo contenuto normativo, regolamentare e/o di pianificazione del territorio.

Il concessionario riconosce che le previsioni del Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina (P.A.A.B.M.) e/o degli altri atti di pianificazione urbanistica comunque denominati che incidono sulla consistenza, l'estensione o l'utilizzazione in generale del Demanio Marittimo ed in particolare della presente concessione rientrano tra le motivazioni di pubblico interesse per l'attivazione delle procedure ai sensi dell'articolo 42, 2° comma del Codice della Navigazione.

Parimenti l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Il concessionario che non rispetti le condizioni imposte nel bando di gara per l'assegnazione, nell'atto di concessione o riportate negli atti di pianificazione territoriale dell'Amministrazione comunale che disciplinano la conduzione, l'utilizzo, e l'esercizio in genere della concessione demaniale, è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 47 del Codice della Navigazione.



In particolare sarà causa di decadenza della concessione la mancata fornitura e posizionamento di passerelle in legno per migliorare l’accessibilità delle aree in concessione.

Nei suddetti casi di revoca o di dichiarazione di decadenza della concessione, il concessionario ha comunque l’obbligo di sgombrare, a proprie spese, l’area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Bibbona, che sarà notificata all’interessato, mediante raccomandata A.R.

Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune di Bibbona avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, mediante ingiunzione nei modi prescritti dall’articolo 84 del Codice della Navigazione oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che il Comune di Bibbona potrà eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l’Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Nei casi, di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive eventualmente realizzate, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Comune di Bibbona, d’intesa con i competenti organi dello Stato, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Nei casi di revoca della presente concessione le opere realizzate, potranno essere acquisite allo Stato, nei limiti e nelle facoltà di cui sopra ed al concessionario non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato dalla partecipazione o aggiudicazione per l’assegnazione della predetta concessione, né per la progettazione, realizzazione, gestione e rimozione dell’eventuale manufatto di facile rimozione individuato nello scopo della concessione che “inderogabilmente” deve essere rimosso entro la scadenza della concessione demaniale marittima temporanea e precaria;

Il concessionario rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato dalla gestione della predetta concessione.

Il concessionario rinuncia altresì a qualsiasi forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato da eventi/accadimenti imprevisi ed imprevedibili determinatesi durante lo svolgimento dell’attività oggetto di questa concessione, quali a titolo di esempio, mareggiate od eventi naturali, che determinino sia erosioni di porzioni o la totalità dell’area in concessione, sia la rimozione di eventuali relitti arborei o vegetali o di altra natura e consistenza, all’interno della propria concessione o lungo la fascia di libero transito occorrente per l’accesso alla suddetta concessione.

Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato, al momento della presa in possesso dell’arenile in concessione, dalla presenza di relitti arborei o vegetali o di altra natura e consistenza insistente all’interno della propria concessione o lungo la fascia di libero transito di accesso alla suddetta concessione.

Il concessionario ha l’obbligo di munire tutti gli ombrelloni ha noleggio di targhetta numerica identificativa con numero progressivo.

Il concessionario accetta che non è ammesso altri usi complementari o diversi dal noleggio delle attrezzature balneari individuate nel presente atto, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario è edotto che non è ammissibile la possibilità di istituire all’interno dell’area data in concessione di alcun manufatto, neppure di facile rimozione, fatta eccezione per quelli ammessi nello scopo della concessione o scheda norma “CDM\_A”, previo ottenimento di tutti i pareri e nulla osta comunque denominati e necessari per tale installazione. Rimane tassativo ed inderogabile la rimozione totale di ogni possibile manufatto, opera ed arredo alla data di scadenza della presente concessione.

Il concessionario è consapevole che si dovrà far carico del noleggio/acquisto delle attrezzature balneari previste nel presente atto, del pagamento del canone statale e regionale della concessione, e della presentazione di una garanzia ex art.47 del C.d.N.

E’ obbligo del concessionario garantire il servizio di assistenza alla balneazione secondo l’“Ordinanza di sicurezza balneare n°68/2019” della Capitaneria di Porto di Livorno, per gli avventori della propria concessione con propria attrezzatura e proprio personale qualificato ( Bagnino);

Risulta onere del concessionario, garantire la presenza all’interno della concessione, durante il servizio di salvamento, di un defibrillatore semiautomatico omologato e di una ricetrasmittente Vhf portatile.

Risulta onere del concessionario garantire la pulizia dell’arenile in concessione ed il conferimento di eventuali rifiuti alla più vicina isola ecologica.

Risulta onere del concessionario la realizzazione di camminamento mediante posizionamento di pedane leggere in legno di larghezza massima 1,50 metri finalizzate a raggiungere l'arenile dato in concessione da porzioni di arenili già accessibili ai fini dell'abbattimento barriere architettoniche.

Non è ammesso da parte del concessionario l'utilizzo di porzioni di arenile diverse da quelle oggetto della presente concessione, risulta però obbligo mantenere il decoro dell'arenile che intercorre tra l'area in concessione e la fascia di libero transito antistante, dove su tale porzione insiste il divieto per ogni avventore non cliente del bagno di occuparlo con attrezzature balneari comunque denominate fatta eccezione per i mezzi di soccorso;

E' ammessa la delimitazione laterale e tergale della concessione con una recinzione costituita da pali e corda, nonché la realizzazione di camminamenti interni alla concessione di larghezza massima 1.50 mt, fatto salvo l'ottenimento da parte del concorrente di tutti le autorizzazioni necessarie. E' fatto tassativo divieto la realizzazione di camminamenti esterni e nello stesso tempo adiacenti al sedime dato in concessione;

E' ammesso al concessionario previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, la pulizia degli arenili da quanto trasportato dalle mareggiate, in particolare per i rifiuti derivanti da attività umane, svolta esclusivamente con mezzi manuali **senza l'utilizzo di mezzi meccanici** che interferiscono con la presenza di eventuali nidi di specie animali e possono determinare, a causa di una forte vagliatura e costipazione della sabbia, un impoverimento del sistema biologico costiero a causa dell'eliminazione completa del legno e di altre componenti organiche fondamentali alla vita dell'ecosistema.

L'accesso con automezzi sia in fase di cantiere per allestire la concessione ad inizio stagione e successivamente procedere allo smontaggio a fine stagione, oltre che per l'esercizio stagionale, dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l'arenile, ed escludendo qualsiasi interessamento degli habitat presenti e cartografati, i quali potranno essere attraversati esclusivamente dai pedoni utilizzando i sentieri pedonali esistenti, escludendone ogni ampliamento; L'accesso all'arenile dato in concessione con mezzi meccanici è consentito attraverso la battigia alle seguenti condizioni:

- a) di accettare come unico trasporto carrabile possibile da Piazza del Forte alla rispettiva concessione demaniale di attività di supporto alla balneazione il solo trasporto delle attrezzature balneari ed eventuali depositi di rifiuti di materiale organico e non organico, e che tale transito avvenga esclusivamente nel periodo di apertura della stagione balneare, (individuato con ordinanza sindacale annualmente) nelle rispettive fasce orarie: -la mattina dalle ore 5:00 alle ore 7:30; il pomeriggio dalle ore 21:00 alle ore 23:00; al di fuori della stagione balneare nelle seguenti fasce orarie: -la mattina dalle ore 6:00 alle ore 9:30; il pomeriggio dalle ore 18:30 alle ore 22:00;
- b) di accettare che non è ammesso, al di fuori di dette fasce orarie, lo stazionamento all'interno della propria concessione di alcun mezzo meccanico;
- c) di accettare che ogni tipo di vagliatura dell'arenile dovrà essere eseguito a mano senza ausilio di alcun mezzo meccanico, fatta eccezione se eseguita nelle fasce orarie di cui alla lettera a);
- d) di presentare idonea copertura assicurativa del mezzo che copra l'eventuale bonifica di possibili sversamenti di olii ed altro materiale dal mezzo trasportato e che possa inquinare l'arenile.

Il concessionario è edotto che il non rispetto dei limiti imposti dalla presente concessione è possibile causa di decadenza anticipata della concessione senza alcun tipo di rivalsa e pretesa economica.

Il concessionario accetta, per motivi di pubblico interesse deliberati dall'Amministrazione Comunale, la decadenza anticipata della concessione demaniale marittima, senza alcun diritto di rivalsa ed di ogni pretesa economica.

Il concessionario accetta, il divieto di affidamento in gestione dell'attività principale o il subentro (fatta eccezione per decesso del concessionario) ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, e di vendita delle predetta concessione.

Il concessionario è consapevole che in relazione alla titolarità di questa concessione demaniale marittima precaria e temporanea, non potrà vantare diritto alcuno e futuro sull'eventuale nuova assegnazione di detta concessione demaniale. Si precisa inoltre che tale concessione demaniale marittima termina improrogabilmente dopo 120 (centoventi) giorni dalla stipulazione della presente convenzione, pertanto dopo tale data ogni forma di uso, su tale porzione di arenile, difforme dall'uso di arenile pubblico sarà considerato illegittimo.

In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, o perché in contrasto con gli atti di pianificazione urbanistica del territorio e per i motivi previsti dal presente atto, al concessionario non spetta alcun compenso o indennizzo.

La precedente disposizione si applica anche ai casi di decadenza conseguenti all'inadempimento delle prescrizioni contenute nell'atto.

Il concessionario riconosce che la realizzazione delle opere di difesa della costa previste in attuazione della programmazione regionale ed attuate dagli organi competenti, è causa preminente per l'interesse pubblico e pertanto, nel caso di perimento parziale o totale dell'arenile concesso con il presente atto, conseguente alla realizzazione degli interventi da parte degli Enti competenti, nulla sarà dovuto per risarcimento dell'eventuale danno arrecato, né compensazioni in altra parte di arenile.

La presente concessione è inoltre subordinata alle discipline doganali e di pubblica sicurezza.

Le formalità relative alle determinazioni che l'amministrazione comunale ha adottato nella delibera di Giunta Comunale n°79 del 13/05/2009 e le sue eventuali future modifiche ( obblighi di corresponsione di oneri per l'attività di salvataggio su arenile pubblico al di fuori delle aree concesse) si ritiene assolta dall'offerta economica offerta in sede di gara dal concessionario.

#### RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Bibbona dell'esatto adempimento degli oneri assunti con la presente concessione, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione, manlevando espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, il Comune di Bibbona da ogni e qualsiasi responsabilità, di qualunque genere e tipologia.

Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante l'impianto balneare.

Il concessionario è inoltre obbligato ad attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nelle Ordinanze emanate dal Comune di Bibbona per la disciplina dell'attività balneare e dall'Autorità Marittima per i servizi di sicurezza della balneazione.

Il concessionario è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di gestione del Demanio marittimo e comunque di ogni atto normativo di natura equivalente emanato da qualunque Amministrazioni pubblica competente in materia.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di gestione del Demanio marittimo o in ogni altro atto comunque denominato di analoga natura normativa e delle disposizioni della Ordinanza per la disciplina delle attività balneari, concretizza la fattispecie di cui all'articolo 47 1° comma Lett. f) del Codice della Navigazione, salva l'applicazione della sospensione dell'esercizio.

#### CAUZIONE

Il concessionario, è tenuto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 del regolamento al Codice della Navigazione e dell'art. 54 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, a prestare cauzione per garantire l'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto di concessione.

A tal fine il concessionario ha presentato deposito cauzionale di \_\_\_\_\_ € maggiore a due annualità di canone aumentate del 10%, a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione nei confronti del Comune di Bibbona.

In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'Amministrazione competente potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, anche per il soddisfacimento di crediti o rimborso di spese, anche nel caso in cui l'Amministrazione stessa non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, senza alcuna formalità o comunicazione essendo costituita con il beneficio di escussione. In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro un termine stabilito dall'Amministrazione procedente, con applicazione, nel caso di mancata ricostituzione, della decadenza di cui all'articolo 47 1° comma Lett. f) del Codice della Navigazione.

Copia della presente concessione è trasmessa alla Agenzia del Demanio territorialmente competente ed alla Capitaneria di Porto territorialmente competente.

Tutte le spese del presente atto sono a completo carico del concessionario.

La presente concessione demaniale marittima viene firmata avanti i sottoscritti testimoni in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi dal concessionario, il quale dichiara di dichiarare domicilio presso la sede legale della società.



Letto, approvato e sottoscritto.

**I Testimoni**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Il Concessionario**

\_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area 3**  
**Area tecnica e Suap**  
*Ing. Serena Talamucci*  
f.to in originale